



Giunta Regionale della Campania

50 17 00 - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle
acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Napoli

Di Gennaro S.p.A.

Comune di Caivano (NA)

A.R.P.A.C. – Dipartimento Provinciale di Napoli

A.S.L. NA2 nord

Città Metropolitana di NAPOLI

Ente Idrico Campano

Consorzio ASI di Napoli

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli

p.c.

Comando NOE Napoli

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Nord

Oggetto: Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale da ultimo rinnovata con D.D. n. 69 del 12/03/2020 e s.m.i. per l'impianto IPPC 5.3 ubicato nel Comune di Caivano (NA), Strada Statale Sannitica, 87 – Località Pascarola – zona ASI

Società Di Gennaro S.p.A.

Comunicazione di avvio del procedimento.

Premesso che:

- la società Di Gennaro S.p.A. è titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC 5.3 ubicato nel Comune di Caivano (NA), Strada Statale Sannitica, 87 – Località Pascarola zona ASI, rilasciata dallo scrivente ufficio e da ultimo rinnovata, in seguito a riesame con valenza di rinnovo, con D.D. n. 69 del 12/03/2020 e s.m.i.;
- questo ufficio, con nota prot. PG/2024/0591831 del 11/12/2024, preso atto delle risultanze di un controllo effettuato dal Comando NOE di Napoli presso l'impianto de quo (verbale di accertamento e contestazione illecito amministrativo N° 3/82-12 di prot 2023) da cui emergevano inottemperanze alle condizioni previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente e segnatamente “la presenza di un pozzetto scolmatore non rappresentato in planimetria installato lungo la linea di flusso delle acque di dilavamento confluenti all'impianto di depurazione nr.1 posto sul lato Nord-Area B”, ha diffidato la società Di Gennaro S.p.A. a provvedere, entro dieci giorni al ripristino dello stato autorizzato, dandone immediato riscontro alla scrivente UOD, con trasmissione di relazione tecnica asseverata a firma di tecnico abilitato che attestasse la conformità dell'impianto (allegato 1);

- con D.D. n. 15 del 13/01/2025 ha emesso Ordinanza ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art.18 L.n. 689/81 e s.m.i. a seguito del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo di cui al punto precedente;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, in data 12/12/2024 ha emesso un comunicato stampa relativo all'esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord ed eseguito dai Carabinieri del Comando Gruppo per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli, unitamente a personale del Comando Provinciale di Napoli;
- il citato decreto di sequestro preventivo riguardava una società operante in Caivano che si occupa della gestione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (plastica, carta e cartone) ed era motivato con l'illecita gestione dei rifiuti e delle acque reflue che avrebbe potuto provocare, se reiterata nel tempo, un grave inquinamento con un diffuso stato di contaminazione delle matrici ambientali.

Considerato che da notizie diffuse dai mezzi di comunicazione in data 13/12/2024 si è appreso che l'impianto de quo era quello gestito dalla società Di Gennaro S.p.A.

Considerato, altresì, che:

- con nota prot. PG/2024/0598323 del 13/12/2024, inviata al comando NOE di Napoli e per conoscenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, ha chiesto di comunicare a questa autorità competente ai sensi dell'art. 29 decies comma 7 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le informazioni in materia ambientale rilevanti, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ivi comprese le notizie di reato contestate e di essere informata, tramite l'invio del decreto di sequestro preventivo e dei verbali di controllo della Polizia Giudiziaria e dell'ARPAC, nonché del provvedimento di nomina dell'Amministratore Giudiziario, su difformità e/o violazioni rispetto alle prescrizioni previste dall'autorizzazione vigente, rilasciata da questa UOD che potessero creare pericolo per la salute e per l'ambiente, al fine di acquisire tutti gli elementi utili per gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 29 decies comma 9 e all'art. 29 quattordicesimi commi 2 e 3 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- in data 19/12/2024 la scrivente UOD ha ricevuto copia della richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord di emissione del decreto di sequestro preventivo in cui si dichiara che dalle relazioni ARPAC emergevano una serie di anomalie in merito alla gestione dei materiali "End of Waste" e delle acque meteoriche di dilavamento piazzali.

In particolare:

"i prodotti stoccati nell'area ove, sulla base di quanto descritto nel layout aziendale dovevano essere presenti i materiali recuperati sulla base della norma UNI EN 643, presentavano invece un quantitativo di materiale indesiderato visibilmente superiore, balle notevolmente deteriorate a causa dello scorretto stato di conservazione, poiché esposte alle intemperie, a ratti e volatili (gabbiani e piccioni) e privi di protezione/confinamento di alcun genere. Dunque i materiali "end of waste" presenti presso l'impianto dell'indagato, per le caratteristiche e le anomalie riscontrate, non possono qualificarsi come prodotti destinati al reimpiego bensì dei veri e propri rifiuti, determinando, in tal modo, una gestione di rifiuti non autorizzata".

"Per quanto riguardava la gestione delle acque meteoriche di dilavamento piazzali veniva dimostrato che le acque di prima pioggia by-passavano l'impianto di trattamento depurativo chimico-fisico-biologico n. 1 confluendo direttamente nel pozzetto fiscale S2

dedicato ad accogliere lo scarico delle acque di seconda pioggia del piazzale lato nord. Ancora si accertava l'inattività delle pompe per guasto meccanico preposte al rilancio delle acque meteoriche e di dilavamento piazzale lato sud all'impianto di depurazione chimico-fisico n. 3.....Risultava evidente la compromissione generalizzata del regolare deflusso delle acque meteoriche e di dilavamento piazzali verso il sistema di raccolta e convogliamento per il successivo trattamento depurativo a causa del notevole deterioramento in numerose parti della pavimentazione delle aree allo scoperto (buche, fessurazioni, ecc.), dalla presenza di rifiuti sparsi sulla superficie e all'interno dei pozzetti, griglie di scolo completamente ostruite e/o occupate da cumuli di rifiuti. Pertanto si accertava che l'indagato scarica le acque industriali derivanti dal proprio impianto direttamente nel collettore della zona ASI in assenza della dovuta e preventiva depurazione delle stesse”;

- con nota PEC del 20/12/2024 il Dott. Massimiliano Megale - amministratore giudiziario nominato con decreto di sequestro preventivo ex art. 321 e s.s. c.p.p. – n. 16423/2024 RGNR ed RGGIP n. 10034/2024 del 29.11.2024 emesso dal Tribunale di Napoli Nord – Sezione GIP – ha trasmesso comunicazione in cui, facendo seguito a quanto anticipato per le vie brevi, confermava che, in forza dell'autorizzazione emessa dall'Ill.mo GIP del Tribunale di Napoli Nord in data 13 c.m., *“sono state autorizzate le riprese delle attività societarie della Di Gennaro S.p.A. fatta eccezione all'attività di recupero carta e cartone “end of waste”;*
- in data 16/01/2025 la società Di Gennaro S.p.A. ha trasmesso il provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di accoglimento dell'istanza di riesame presentata da Di Gennaro Giuseppe avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord in data 29/11/2024 e notificato in data 12/12/2024 e di annullamento del provvedimento impugnato, con restituzione dei beni in sequestro all'avente diritto;
- per quanto sopra premesso e considerato, tenuto conto che alla scrivente UOD non sono pervenute ulteriori comunicazioni né da parte dell'autorità giudiziaria, né da parte della società, con nota prot. PG/2025/0028554 del 20/01/2025 trasmessa alla società e per conoscenza al Comando NOE di Napoli è stato chiesto di chiarire quanto segue:
 - se l'impianto fosse stato dissequestrato a seguito del ripristino delle condizioni previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente o se vi fossero state modifiche o autorizzazioni in deroga;
 - se i prodotti stoccati nell'area destinata all'end of waste e di contro ritenuti dall'ARPAC “dei veri e propri rifiuti”, fossero stati smaltiti o quantomeno messi in sicurezza;
 - se fosse confermato il divieto di svolgere l'attività di end of waste di carta e cartone, comunicato a questa UOD dal Dott. Massimiliano Megale e, in tal caso, come fossero attualmente gestiti i rifiuti in ingresso che, prima del sequestro, erano sottoposti alla suddetta attività di end of waste;
- la società con nota PEC del 28/01/2025, in riscontro a quanto richiesto dallo scrivente ufficio con nota prot. PG/2025/0028554 del 20/01/2025 ha trasmesso:
 - Procedimento del Tribunale del Riesame del 30.12.2024, completo di motivazioni, con cui viene annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Napoli Nord

[che aveva disposto il sequestro delle azioni della Società e l'amministrazione giudiziaria dell'Azienda];

- Procedimento del Tribunale del Riesame del 24.1.2025, con motivazioni ancora riservate, con cui viene annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Napoli Nord [che aveva disposto il sequestro del materiale cartaceo giacente sul piazzale dello stabilimento];
- con successiva nota PEC del 11/02/2025 la società ha trasmesso:
- ordinanza del Tribunale del Riesame con motivazioni;
 - verbale di dissequestro del 03/01/2025 con cui il Comando NOE di Napoli eseguiva il dissequestro dell'impianto e delle quote societarie ad eccezione dei rifiuti costituiti da carta e cartone, provenienti dalla filiera dell'End of Waste in giacenza presso lo stabilimento e oggetto di sequestro d'urgenza eseguito in data 18/12/2024;
 - verbale di dissequestro del 29/01/2025 con cui il Comando NOE di Napoli eseguiva il dissequestro dei rifiuti costituiti da carta e cartone, provenienti dalla filiera dell'End of Waste in giacenza presso lo stabilimento e oggetto di sequestro d'urgenza eseguito in data 18/12/2024;
- con la citata nota del 11/02/2025 la società rappresentava quanto segue:
- per effetto dei due citati provvedimenti, poteva riprendere tutte le lavorazioni così come ha svolto fino alla notifica dei sequestri;
 - i rifiuti di carta e cartone e le EOW sono state dissequestrate in data 29/01/2025;
 - a seguito del dissequestro sono stati opportunamente caratterizzati (sia i rifiuti che le EOW) da laboratori accreditati. Tutte le analisi hanno dato esito tranquillizzante, avendo escluso livelli di impurità superiori a quanto consentito e pertanto sono riprese le attività commerciali delle EOW, mentre i materiali in stoccaggio, oggetto del precedente sequestro, (cer 200101 e cer 150101), verranno gestiti tramite regolari attività di trattamento in R3;
 - per quanto concerne gli scarichi idrici, al momento del sequestro del 12/12/2024, Arpac e Noe imposero la chiusura del pozzetto scolmatore dell'impianto di depurazione chimico fisico [sostenendo che la DI GENNARO ha l'obbligo di trattare le acque di prima e seconda pioggia]. Abbiamo dovuto obbligatoriamente provvedere, ma ciò ci appare difforme da quanto autorizzato con DD 69 del 12/03/2020;
 - al momento tutte le acque di dilavamento dei piazzali vengono convogliate nell'impianto di depurazione e stiamo provvedendo a trattare tutta l'acqua di prima e seconda pioggia;
 - *“all'uopo, e per poter operare correttamente, cogliamo l'occasione di queste note per chiederVi, quale ente autorizzativo, indicazioni sulla correttezza della gestione delle acque di dilavamento”.*

Al riguardo la scrivente UOD, con nota prot. PG/2025/0077729 del 14/02/2025 ha chiesto all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli i seguenti chiarimenti:

Considerato che:

- il sistema di scarichi previsto dall'A.I.A. vigente è stato autorizzato in seguito a Conferenza di Servizi con i pareri favorevoli, tra l'altro, dell'ARPAC e dell'Ente Idrico Campano, competenti in materia;
- con successiva relazione 06/RO/21 l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli ha confermato la sostanziale conformità dell'impianto agli atti autorizzativi.

Per quanto sopra premesso e considerato, al fine di riscontrare la richiesta della società Di Gennaro e di adottare gli eventuali provvedimenti per adeguare l'autorizzazione vigente allo stato di fatto dell'impianto successivo al sequestro, incluso il sistema degli scarichi, la scrivente UOD, con nota prot. PG/2025/0077729 del 14/02/2025 ha chiesto all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli di chiarire, con cortese urgenza, se le modalità di scarico prescritte in occasione del sequestro siano effettivamente difformi da quelle previste dall'A.I.A. vigente e se abbiano carattere temporaneo o vadano a sostituire quelle sulle quali l'Agenzia Regionale si era già espressa favorevolmente in occasione del procedimento per il rilascio dell'A.I.A. vigente.

In tale seconda ipotesi, per consentire allo scrivente ufficio gli adempimenti consequenziali, con eventuale modifica o riesame dell'A.I.A. vigente, si chiede all'ARPAC di fornire un dettagliato e motivato parere che vada a sostituire quello favorevole già espresso.

Visto il mancato riscontro dell'ARPAC, la richiesta di cui alla nota prot. PG/2025/0077729 del 14/02/2025 è stata riproposta con nota di sollecito, trasmessa a mezzo PEC in data 20/05/2025.

Con nota PG/2025/0235460 del 12/05/2025 l'ARPAC ha trasmesso le copie degli atti prodotti dalla Dott.ssa Teresa de Majo, nella sua qualità di ausiliario di P.G. ai sensi dell'art. 348 c.p.p.. da cui emergono il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti e delle acque reflue, nonché i superamenti dei valori limite fissati dalla Tab 3 dell'allegato V Parte III al D.Lgs 152/06 per scarichi in acque superficiali, in particolare l'ARPAC evidenzia che: *"il documento rilasciato per le analisi chimiche e microbiologiche, riporta valori di concentrazione di sostanze chimiche dannose per l'ambiente e per la salute umana ben oltre i limiti di legge, di 20 volte per i Solidi Sospesi, Alluminio e Zinco, di 10 volte per COD, BOD5 e Ferro, di 3 volte oltre il limite per Idrocarburi Totali"*.

L'ARPAC evidenzia, inoltre, che "lo Zinco e gli Idrocarburi, rappresentano quelle sostanze più pericolose elencate nella Tab. 5 dell'Allegato V Parte III al D.Lgs 152/06, per le loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bio-accumulabilità" e conclude ribadendo che "i dati analitici documentano la presenza di reflui con caratteristiche quali-quantitative NON rispondenti alle acque di copertura, per natura non inquinate".

Con nota prot. PG/2025/0253539 del 21/05/2025, la scrivente UOD 50.17.08, dovendo procedere all'adozione degli atti di propria competenza, in ordine alle risultanze emergenti dalla documentazione trasmessa dall'ARPAC, ha chiesto al Comando NOE di Napoli di precisare se la stessa fosse coperta dal segreto istruttorio e se la stessa potesse essere menzionata e/o portata a conoscenza della Di Gennaro S.p.A. attraverso gli atti che questa Amministrazione intendeva adottare nei confronti della precitata società.

Con nota PEC del 27/05/2025 il Comando NOE di Napoli ha comunicato che "la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli Nord – Sost. Proc. D.ssa Soriano – ha espresso parere favorevole circa la possibilità che il verbale di sopralluogo in questione possa essere menzionato e/o portato a conoscenza della società in esame in oggetto indicata";

Con nota prot. PG/2025/0269987 del 29/05/2025 si è provveduto a notificare alla società Di Gennaro S.p.A. la documentazione trasmessa dall'ARPAC in data 12/05/2025.

Con nota prot. PG/2025/0270446 del 29/05/2025 la scrivente UOD ha diffidato la società Di Gennaro S.p.A. ad eliminare, entro dieci giorni, le inosservanze riscontrate dall'ARPAC e ad adottare, ad horas tutte le misure urgenti per garantire la tutela della salute umana e dell'ambiente, nonché una corretta gestione dei rifiuti e degli scarichi, evitando la commistione tra i rifiuti e le acque meteoriche di copertura.

Con la stessa nota è stata disposta la sospensione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 69 del 12/03/2020 e s.m.i. per lo stesso periodo di dieci giorni e comunque fino alla verifica – effettuata dall'ARPAC - dell'effettiva rimozione delle difformità contestate con la diffida.

CONSIDERATO CHE:

- dalla documentazione trasmessa dall'ARPAC in data 12/05/2025 e in particolare dal rapporto di prova analisi chimiche e microbiologiche, emesso dal laboratorio Acque Reflue - del Dipartimento di Napoli, n. 202504401/1rev.0 del 14/04/2025 emergono pericoli per la salute umana e per l'ambiente, che hanno portato alla sospensione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 69 del 12/03/2020 e s.m.i.;
- l'attuale gestione della rete degli scarichi, secondo quanto comunicato dall'ARPAC, crea una commistione tra i rifiuti e le acque di copertura;
- sussistono, dopo la riapertura dell'impianto da parte del Tribunale del Riesame, criticità evidenziate dall'ARPAC nella gestione dei rifiuti, così come da documentazione trasmessa a questa UOD in data 12/05/2025 e notificata alla società Di Gennaro S.p.A.

Considerato, altresì, che la chiusura del pozzetto scolmatore dell'impianto di depurazione chimico fisico imposta dall'ARPAC in fase di riapertura dell'impianto, con conseguente obbligo di trattare le acque di prima e seconda pioggia sembrerebbe difforme da quanto autorizzato con DD 69 del 12/03/2020 e che in merito l'ARPAC, nonostante la richiesta della scrivente UOD (nota prot. PG/2025/0077729 del 14/02/2025 e successivo sollecito del 20/05/2025) non ha fornito i chiarimenti richiesti.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, essendo necessario:

- effettuare la revisione delle prescrizioni e dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione vigente;
- verificare se la gestione dei rifiuti e delle acque di scarico sia effettuata in modo corretto;
- verificare se le modalità di scarico prescritte in occasione del sequestro siano effettivamente difformi da quelle previste dall'A.I.A. vigente;
- se le stesse abbiano carattere temporaneo o vadano a sostituire quelle sulle quali l'Agenzia Regionale si era già espressa favorevolmente in occasione del procedimento per il rilascio dell'A.I.A. vigente,

SI COMUNICA

ai sensi dell'art. 29 octies comma 4 l'avvio del procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D. n. 69 del 12/03/2020 e s.m.i.

- 1) l'autorità competente è la Regione Campania U.O.D. 50.17.08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Napoli, Centro Direzionale - Isola C5 – 80143 Napoli;
- 2) l'Ufficio ove è possibile prendere visione degli atti e a cui trasmettere osservazioni è il seguente: U.O.D. 17 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Napoli, Centro Direzionale - Isola C5 – 80143 Napoli;
- 3) il Responsabile del Procedimento è il Dott. Berardino Limone, contattabile all'indirizzo di posta elettronica berardino.limone@regione.campania.it;
- 4) entro quindici giorni il presente avviso sarà pubblicato sul sito web:

<http://stap-ecologia.regione.campania.it/index.php/aia-avviso-di-avvio-del-procedimento-ed-altri-na/comunicazioni-avvio-del-procedimento-aia-napoli.html>

- 5) entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso i soggetti interessati possono presentare, in forma scritta, a questa U.O.D., osservazioni sulla domanda all'indirizzo PEC uod.501708@regione.campania.it;
- 6) entro 60 giorni dal ricevimento della presente, la società dovrà trasmettere a questa UOD e agli enti in indirizzo tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, nonché l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Si precisa che la documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato digitale (preferibilmente a mezzo CD), con la sola eccezione della domanda che dovrà essere consegnata in originale, con apposizione della marca da bollo;

- 7) entro il medesimo termine la società dovrà, altresì trasmettere:
 - versamento della tariffa istruttoria, calcolata secondo quanto previsto dal D.M. 58/2017 e dalla DGR 43/2021;
 - asseverazione del calcolo della tariffa di cui al punto precedente, a firma di tecnico abilitato;
 - documentazione tecnico-amministrativa secondo le linee guida regionali di cui al D.D. 925/2016. La tariffa istruttoria dovrà essere eventualmente adeguata a quanto previsto dalla DGR 43/2021, nonché alle risultanze delle verifiche effettuate dalla scrivente UOD.
- 8) il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater del succitato D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 9) il termine entro cui si deve concludere il procedimento è di 150 giorni decorrenti dalla data di presentazione a questa U.O.D. della documentazione indispensabile alla procedibilità dell'istanza, al netto di eventuali sospensioni e/o interruzioni previste dalla normativa vigente;
- 10) in caso di inerzia dell'amministrazione potranno essere esperiti i rimedi di cui al D.Lgs 104/2010 e alla L. 241/90 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento
di riesame A.I.A.
Dott. Berardino Limone

Il Dirigente
Avv. Pier Giorgio de Geronimo